



**PROCESSI VERBALI DELLE SEDUTE
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
CII - Sessione Straordinaria
Deliberazione n. 354 del 24 ottobre 2023**

OGGETTO: LEGGE REGIONALE - Correzione di errore materiale. Modifica-
zione alla legge regionale 16 ottobre 2023, n.13 (Sistema integra-
to di educazione e istruzione per l'infanzia fino a sei anni di età).

Consiglieri		pres.	ass.	Consiglieri		pres.	ass.
1	Paola Agabiti	X		12	Roberto Morroni	X	
2	Michele Bettarelli	X		13	Daniele Nicchi	X	
3	Vincenzo Bianconi	X		14	Eleonora Pace	X	
4	Tommaso Bori	X		15	Fabio Paparelli	X	
5	Daniele Carissimi	X		16	Stefano Pastorelli	X	
6	Marco Castellari	X		17	Donatella Porzi		X
7	Thomas De Luca	X		18	Manuela Puletti	X	
8	Paola Fioroni	X		19	Eugenio Rondini	X	
9	Andrea Fora	X		20	Marco Squarta	X	
10	Valerio Mancini	X		21	Donatella Tesei	X	
11	Simona Meloni	X					

PRESIDENTE: Marco SQUARTA

CONSIGLIERI SEGRETARI: Paola FIORONI

ESTENSORE: Stefanella CUTINI

VERBALIZZANTE: Elisabetta BRACONI



Deliberazione n. 354 del 24 ottobre 2023

LEGGE REGIONALE - Correzione di errore materiale. Modificazione alla legge regionale 16 ottobre 2023, n.13 (Sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia fino a sei anni di età).

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTA la proposta di legge di iniziativa del Consigliere Eleonora Pace, concernente: "Correzione di errore materiale. Modificazione alla legge regionale 16 ottobre 2023, n.13 (Sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia fino a sei anni di età)", depositata alla Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 19 ottobre 2023 e assegnata, in pari data, per competenza alla I Commissione consiliare permanente, in sede redigente (ATTO N. 1929);

ATTESO che ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento Interno l'esame si è svolto in sede redigente;


VISTI gli articoli deliberati dalla I Commissione Consiliare permanente nella seduta tenutasi il 24 ottobre 2023;

PRESO ATTO della nota prot. n. 20230006561 del 23 ottobre 2023 a firma del Dirigente Vicario del Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com. con la quale si appone il visto alla relazione tecnica;

VISTA la proposta di legge di iniziativa del Consigliere Pace, concernente: "Correzione di errore materiale. Modificazione alla legge regionale 16 ottobre 2023, n.13 (Sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia fino a sei anni di età)", composta da 2 articoli deliberati dalla I Commissione consiliare permanente (ATTO N. 1929/BIS), nonché la relazione tecnica ed il visto a corredo dell'ATTO N. 1929;

UDITA la relazione della I Commissione consiliare permanente illustrata oralmente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Regolamento Interno dal Consigliere Eleonora Pace;

VISTA la legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13 (Sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia fino a sei anni di età), in particolare l'articolo 27;



VISTO lo Statuto regionale,

VISTO il Regolamento Interno dell'Assemblea legislativa;

con votazione sull'intera legge che ha registrato n. 20 voti favorevoli espressi all'unanimità nei modi di legge dai 20 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale: "Correzione di errore materiale. Modificazione alla legge regionale 16 ottobre 2023, n.13 (Sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia fino a sei anni di età)", composta di n. 2 articoli nel testo che segue:

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 27 della legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13)


1. L'articolo 27 della della legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13 (Sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia fino a sei anni di età) è sostituito dal seguente:

"Art. 27

(Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 22, comma 2, e 26, comma 3, lettere a), c) e d), è istituito il "Fondo regionale per il sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia fino a sei anni di età" alla Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 01 "Istruzione prescolastica", Titolo 1, con una dotazione finanziaria di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari del Bilancio di previsione 2023-2025.

2. Per gli esercizi 2023, 2024 e 2025, al finanziamento delle spese di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti previsti per il finanziamento



degli interventi di cui alla l.r. 30/2005 alla Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 01 "Istruzione prescolastica", Titolo 1 del Bilancio di previsione 2023-2025.


3. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 26, comma 3, concorrono, nel rispetto della specifica normativa di riferimento, il Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 12 del d.lgs. 65/2017 e ulteriori finanziamenti derivanti per le medesime finalità dai Fondi della Programmazione europea o da altre assegnazioni statali.

4. La partecipazione alla Consulta regionale per i servizi all'infanzia di cui all'articolo 14 e alla Commissione tecnica regionale per l'accreditamento di cui all'articolo 16, comma 6, è a titolo gratuito e non prevede la corresponsione di alcun tipo di indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato a carico della finanza pubblica.

5. Il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 23 è assicurato a decorrere dal 2023 dallo stanziamento annuale di euro 95.500,00 già previsto nel Bilancio regionale alla Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 01 "Istruzione prescolastica", Titolo 1 del Bilancio di previsione 2023-2025.

6. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione le variazioni di cui al comma 2 al Bilancio di previsione 2023-2025.

7. Per gli esercizi finanziari successivi, l'entità del Fondo regionale di cui al comma 1 è determinata con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).".



Art. 2
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

- di disporre la pubblicazione del presente atto nella Sezione “Leggi e Banche Dati”, sottosezione “Atti” del sito istituzionale dell’Assemblea Legislativa, a cura della Sezione “Protocollo informatico, Flussi documentali e Archivi” del Servizio “Risorse e Sistema Informativo”;
- di trasmettere la presente deliberazione per gli adempimenti di rispettiva competenza, al Segretario generale, al Responsabile del Servizio “Risorse e Sistema Informativo”, alla Responsabile della Sezione “Protocollo informatico, Flussi documentali e Archivi”.

L'estensore
Stefanella Cutini
FIRMATO

*Firma apposta digitalmente
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge*

Il Segretario Generale
Juri Rosi
FIRMATO

*Firma apposta digitalmente
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge*